Pubblicato il 19/01/2022

**N. 00106/2022 REG.PROV.COLL.**
**N. 00068/2022 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2022, proposto da

Vittorio Presutto, Mariarita Valentino, Generoso Rignanese, Marcello Moccia, Emilio Di Pumpo, rappresentati e difesi dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Provincia di Foggia, Ufficio Elettorale della Provincia di Foggia, U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Salvatore Prencipe, Raffaella Maria Michela Savastano, Tonio De Maio, Michele Sementino, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del verbale del 14 gennaio 2022 dell'Ufficio elettorale della Provincia di Foggia, nella parte in cui determina la ricusazione della “Lista n. 5 – Partito Democratico” dalla partecipazione alle elezioni del Consiglio provinciale di Foggia del 30 gennaio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe, i signori Vittorio Presutto, Valentino Mariarita, Generoso Rignanese, Marcello Moccia ed Emilio Di Pumpo, impugnano -ex art. 129 c.p.a.- il verbale del 14 gennaio 2022 dell'Ufficio elettorale della Provincia di Foggia, nella parte in cui determina la ricusazione della “Lista n. 5 – Partito Democratico” dalla partecipazione alle elezioni del Consiglio provinciale di Foggia, indette per il 30 gennaio 2022.

In particolare, il sig. Presutto è il delegato presentatore della lista “Partito Democratico” per la suddetta competizione elettorale; gli altri ricorrenti sono candidati al Consiglio provinciale di Foggia nella predetta lista.

L’Ufficio elettorale della Provincia di Foggia, riunitosi in data 14 gennaio 2022, ha deliberato di non ammettere alle consultazioni la lista del “Partito Democratico” in questione, avendo rilevato la nullità delle dichiarazioni di

accettazione delle candidature e le sottoscrizioni dei presentatori della lista, risultando le stesse autenticate dall'odierno ricorrente, sig. Presutto, nella qualità di consigliere comunale di Serracapriola ma al di fuori del territorio del Comune stesso (cfr. il verbale impugnato, pagg. 11 e 12).

Su tale rilievo l'Ufficio elettorale ha ricusato, quindi, la predetta lista.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio e, all'udienza del 19 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il gravame si articola in due motivi di ricorso, con i quali si deduce –sotto due distinti profili, tra loro subordinati- la violazione dell'art. 14 della legge n. 53/1990.

Sotto un primo profilo, si assume l'illegittimità della limitazione territoriale del potere di autenticazione che viene qui in rilievo, non prevista dalla norma, secondo un'interpretazione della norma stessa in contrasto con il *favor partecipationis* che trascurerebbe, per un verso, l'evoluzione del dato testuale nel senso dell'ampliamento di tale potere per agevolare e semplificare il meccanismo di presentazione delle liste elettorali, introducendo un inutile formalismo; e, per altro, verso, la peculiarità del procedimento elettorale nel quale si inserisce, che vede limitato proprio ai consiglieri comunali l'elettorato attivo e passivo, sicché il potere-dovere di autenticazione dovrebbe considerarsi esteso non già al Comune di appartenenza ma al collegio elettorale provinciale, in quanto unico.

Sotto altro e subordinato profilo, si deduce l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nella misura in cui si fa discendere dallo sconfinamento territoriale una radicale nullità dell'autenticazione anziché configurarne la mera irregolarità, secondo quanto di recente statuito proprio da questa Sezione, con sentenza n. 613/2019.

Orbene, la questione è in effetti sovrapponibile a quella decisa con la sentenza appena richiamata che, invocando il *favor partecipationis* e il principio di strumentalità delle forme, ha suggerito –consapevolmente discostandosi dai principi elaborati dall'Adunanza plenaria nella decisione n. 22/2013- una diversa interpretazione dell'art.14 qui in discussione, conforme alle finalità di semplificazione della procedura elettorale e di stretta tassatività delle cause di nullità, valorizzando più recenti aperture dello stesso Consiglio di Stato.

Senonchè tale pronunzia è stata riformata con altrettanto recente sentenza della terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3023/2019, con cui sono stati convintamente riaffermati i principi elaborati dalla richiamata Adunanza plenaria; ossia: a) il principio della competenza territoriale, alla stregua del quale il potere di autenticazione deve ritenersi circoscritto all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di appartenenza; b) l'inefficacia dell'autenticazione della sottoscrizione effettuata al di fuori del territorio di competenza, quale vizio invalidante della presentazione della lista, non regolarizzabile né suscettibile di soccorso istruttorio.

Anche nella fattispecie è incontestato il fatto storico che il sig. Presutto abbia esercitato i propri poteri di certificazione al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale.

Il gravame va, dunque, respinto, rinviando all'iter argomentativo di tale precedente conforme, ai sensi e per gli effetti dell'art.74 c.p.a.

Stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, nulla si dispone in ordine alle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**
**Giacinta Serlenga**

**IL PRESIDENTE**
**Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO